ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 11 Aprile 2016

1. Proposta di modifica degli articoli 5 e 17 dello statuto sociale

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, al fine di aggiornarne alcune previsioni in linea con le normative, regolamentazioni e anche delle intese ACRI – MEF intercorse negli anni.

La Banca d'Italia, con nota prot. n. 0120174/16 del 29 gennaio 2016, ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie contenute negli articoli 5 e 17.

In particolare, si propone di eliminare la seguente parte del comma 3 dell'art. 5, anche al fine di favorire una maggiore dinamicità del mercato sulle azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa: "Non possono acquisire (direttamente o indirettamente) azioni, Fondazioni di origine bancaria o banche e società da esse controllate; le stesse, che alla data del 30 aprile 2003 già detenevano azioni, possono sottoscrivere nuove azioni, emesse a servizio di eventuali aumenti di capitale sociale, esclusivamente entro il mantenimento della loro percentuale di quota di partecipazione al capitale detenuta al momento dell'emissione delle nuove azioni, nel rispetto della normativa vigente in materia."

Si propone inoltre di modificare l'art. 17 dello Statuto abrogando la dizione: "dall'entrata in vigore per Cassa di Risparmio di Ravenna Spa del comma 5 bis dell'art. 6 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153," e limitando il titolo "norma transitoria finale" al solo articolo 18, invariato nel contenuto.

Si fa presente che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 codice civile.

Si precisa inoltre che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte assumeranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

Testo attuale

Articolo 5

5.3 Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente ne' si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.

Non possono acquisire (direttamente o indirettamente) azioni, Fondazioni di origine bancaria o banche e società da esse controllate; le stesse, che alla data del 30 aprile 2003 già detenevano azioni, possono sottoscrivere nuove azioni, emesse a servizio di eventuali aumenti di capitale sociale, esclusivamente entro il mantenimento della loro percentuale di quota di partecipazione al capitale detenuta al momento dell'emissione delle nuove azioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Dall'entrata in vigore per Cassa di Risparmio di Ravenna Spa del comma 5 bis dell'art. 6 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in

Proposta di modifica

Articolo 5

5.3 Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente ne' si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.

Non possono acquisire (direttamente o indirettamente) azioni, Fondazioni di origine bancaria o banche e società da esse controllate; le stesse, che alla data del 30 aprile 2003 già detenevano azioni, possono sottoscrivere nuove azioni, emesse a servizio di eventuali aumenti di capitale sociale, esclusivamente entro il mantenimento della loro percentuale di quota di partecipazione al capitale detenuta al momento dell'emissione delle nuove azioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Dall'entrata in vigore per Cassa di Risparmio di Ravenna Spa del comma 5 bis dell'art. 6 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153, Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la

quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni

sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni

Articolo 18

18.1 L'adeguamento agli articoli 7 e 8 del presente statuto, limitatamente alla composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione, al nuovo numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza e all'eliminazione del Comitato esecutivo avverrà in occasione del primo rinnovo degli Organi sociali successivo all'entrata in vigore di dette modifiche statutarie.

18.2 L'adeguamento all'articolo 8.3 relativo alla previsione del Comitato Rischi avverrà entro il termine normativamente previsto del 30 giugno 2017.

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Articolo 18

(invariato)